(48)

N. 938/10 R.G. notizie di reato/Mod. 21

TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
04 GEN. 2013 ALLE ORE .....
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Vincenza ETTORRE)

Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Taranto

RICHIESTA DI MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO - REVOCA DEI CUSTODI ED ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Taranto

I Pubblici Ministeri *dott. Francesco Sebastio*, Procuratore della Repubblica, *dott. Pietro Argentino*, Procuratore Aggiunto, *dott. Remo Epifani, d.ssa Giovanna Cannarile* e *dott. Mariano E. Buccoliero* Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **RIVA Emilio, nato a Milano il 22-06-1926, residente in Malnate (VA), alla via Montello n. 3, domiciliato presso la sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 (Presidente del C.d.A ILVA S.p.a. sino al 19-05-2010, attualmente Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c.**

difeso di fiducia dagli **avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli**, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano, alla via Manin n. 3;

2. **RIVA Nicola, nato a Milano il 16-06-1958, residente in Varese, via Torquato Tasso n. 52, domiciliato presso sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 (Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19-05-2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c.**

difeso di fiducia dagli **avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli**, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano, alla via Manin n. 3;

3. **RIVA Arturo Fabio, nato a Milano il 20.7.1954, ivi residente, Piazza Buonarroti n. 32, (già Vice Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.pa., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.)**

difeso di fiducia dagli **avv.ti Nerio Diodà e Stefano Golstein**, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano, al Viale Piave, n. 12;

4. **CAPOGROSSO Luigi, nato a Manduria il 21.05.1955, ivi residente, via Bizzarri n. 132 (già Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendete ILVA S.p.a. sino al 28.09.2012) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c.**

difeso di fiducia dagli **avv.ti Tullio Padovani**, del Foro di Pisa, con studio in Pisa, alla via Crispi, n. 38, ed **Egidio Albanese**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla via Calamandrei;

5. **ANDELMI Marco, nato a Taranto, il 11.05.1971, ivi residente, via Picardi n. 4 (capo area parchi dal 27.04.2007 al 26.07.2012)**

difeso di fiducia dall'**avv. Enrico Claudio Schiavone**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, Viale Virgilio, n. 9;

6. **CAVALLO Angelo, nato a Taranto il 05.06.1968, ivi residente, via Lucania, n. 57, di fatto domiciliato in Torricella, via Mughetti, n. 2 (capo area agglomerato dal 27-04-2007 al 26.07.2012)**

difeso di fiducia dall'**avv. Egidio Albanese**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla via Calamandrei;

7. **DI MAGGIO Ivan, nato a Galliate (NO) il 14-04-1969, residente in Manduria, via Marchese Imperiale n. 24, di fatto domiciliato in Maruggio, via delle Minoso, snc (capo area cokerie dal 08.04.2003 al 26.07.2012 e dal 09.02.2012 condivisa con altro responsabile)**

difeso di fiducia dall'**avv. Egidio Albanese**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla via Calamandrei;

8. **DE FELICE Salvatore, nato a San Giorgio Jonico il 02.02.1964, ivi residente, via Pascoli n. 29 (capo area Altoforno dal 09.12.2003 al 26.07.2012)**

difeso di fiducia dall'**avv. Enrico Claudio Schiavone**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, Viale Virgilio, n. 9;

9. **D'ALO' Salvatore, nato a Faggiano il 12.09.1959, ivi residente, via Verdi n. 35 (capo area acciaieria/1 dal 08.04.2003 e capo area acciaieria/2 dal 2810.2009 – capo area GRF dal 27.04.2007 al 26.07.2012)**

difeso di fiducia dall'**avv. Enrico Claudio Schiavone**, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, Viale Virgilio, n. 9;

10. ARCHINA' Girolamo, nato a Taranto il 29.07.1946, ivi residente alla Via Emilia nr. 225 (responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.)

difeso di fiducia dagli **avv.ti Antonio Albano e Gian Domenico Caiazza**, del Foro di Roma, con studio in Roma, alla via Cola di Rienzo;

11. FERANTE Bruno, nato a Lecce, il 26.04.1947, domiciliato presso Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di ILVA S.p.a. dal 10.07.2012)

12. BUFFO Adolfo, nato a Tricase (LE), il 13.02.1956, residente in Talsano (TA), Viale Europa, n. 135 (Direttore e gestore dello stabilimento ILVA S.p.a. dal 30.07.2012)

in ordine ai seguenti fatti-reato:

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Archinà Girolamo
a) per il delitto di cui all'art. 416, c. 1 e 2, c.p. perché partecipavano ad un'associazione per delinquere promossa, capeggiata e diretta da RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio e CAPOGROSSO Luigi allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione, falsi e abuso d'ufficio. In particolare: RIVA Emilio (quale Presidente del C.d.A ILVA S.p.a. sino al 19-05-2010, attualmente Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Nicola (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19-05-2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Arturo Fabio (quale Vice Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.pa., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) e CAPOGROSSO Luigi (quale Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendete ILVA S.p.a. sino al 28.09.2012) provvedevano, come promotori ed organizzatori, ad intrattenere costanti contatti tra loro stessi ed ARCHINA', al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento ILVA S.p.a., concordando così le possibili soluzioni, individuando i soggetti di vari livelli (politico/istituzionale, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero) da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari e incaricati di vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento ILVA S.p.a., al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva senza il rispetto anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente, in ciò facendo leva anche sul ruolo specifico ricoperto da taluni dei soggetti contatatti, ingenerando talvolta nei medesimi la fondata convinzione di dover sottostare alle indicazioni/pressioni ricevute, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, giungendo persino a compiere fatti di corruzione e

falso in relazione ad atti di un procedimento penale nell'ambito del quali gli stessi risultavano essere indagati; ARCHINA Girolamo (quale responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.) provvedeva, come partecipe, a fornire il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio, in quanto, in perfetta unità d'intenti con i vertici della proprietà e della dirigenza dello stabilimento ILVA S.p.a., intratteneva costantemente contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, recandosi personalmente presso i loro uffici o chiamandoli direttamente sulle loro utenze cellulari, premendo per il buon esito di ogni singola richiesta e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività produttiva al di fuori dei limiti di legge, provvedendo in un'occasione a consegnare materialmente a LIBERTI Lorenzo la somma di denaro di € 10.000,00 (diecimila), attinta dalle disponibilità di ILVA S.p.a., quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto della consulenza tecnica così come meglio specificato nel capo I).
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo
b) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/88; 256, 279 d.lgs 152/06 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse "torce" dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo
c) artt. 110, 434, comma primo e secondo, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria – ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre

polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico.
In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo
d) artt. 110, 437, comma 1, 2, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo
e) artt. 110, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana.
In Taranto - Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo
f) artt. 81 c 1 - 110 - 674 - 639, c. 2 e 3, e 635 c. 1 e 2 n. 3, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati

presso i Parchi Minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.).
Con l'aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Con recidiva specifica reiterata per Capogrosso Luigi

PREMESSO CHE

Con provvedimento del 25-07-2012 il GIP in sede, su richiesta della Procura della Repubblica scrivente, sottoponeva a sequestro preventivo diverse aree e impianti dell'ILVA di Taranto in ragione della chiara attività inquinante, dannosa per la salute umana ed animale e per l'ambiente circostante, derivante dalle suddette aree ed impianti.
In particolare, erano sottoposte a sequestro l'area parchi, l'area cokerie, l'area agglomerato , l'area altiforni, l'area acciaierie e l'area GRF.
Concordemente a quanto accertato dal P.M., e sostenuto nella sua richiesta, il GIP evidenziava come, nel corso degli anni, **e attualmente**, dallo stabilimento siderurgico di Taranto si riversava (**e si riversa**) nell'ambiente circostante urbano e non una quantità rilevante di sostanze altamente nocive per la salute umana tra le quali diossina e benzo(a)pirene, sostanze cha avevano determinato un vero e proprio disastro ambientale di proporzioni impressionanti con conseguente avvelenamento di sostanze alimentari destinate al consumo umano, pericolo per la pubblica incolumità e per la salute degli stessi lavoratori del siderurgico.
Erano quindi ritenuti dal GIP esistenti i fatti che avevano portato alla configurazione dei reati sopra indicati.
Conseguentemente era prevista nel provvedimento di sequestro la nomina dei custodi amministratori ed i loro compiti, ivi statuendo che gli stessi "*.. avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti ...*"
Con un'articolata istanza la difesa proponeva riesame avverso il suddetto sequestro.
Il 7-08-2012 il Tribunale del riesame confermava il provvedimento del GIP rigettando l'istanza della difesa. Nessun ricorso per cassazione era avanzato avverso la decisione del tribunale.

Il giudice del riesame, concordando con le tesi sostenute dal P.M. ed accolte dal GIP, chiariva definitivamente come obiettivo primario del sequestro e dell'attività dei custodi doveva essere **l'eliminazione delle emissioni nocive e l'utilizzazione degli impianti solo a tali fini e non a fini produttivi, escludendo qualsiasi facoltà d'uso**. Stabiliva inoltre che solo ove tale finalità era individuata dai custodi come compatibile con un non spegnimento degli impianti, proprio per impedirne la distruzione ai fini di una loro ripresa di operatività dopo gli interventi di ambientalizzazione, poteva prevedersi il loro non spegnimento.
Inequivocabile in tal senso era il contenuto del provvedimento del Tribunale del riesame ove era scritto: " *va dunque condiviso quanto osservato dal GIP ..allorquando viene specificato come la situazione di grave ed attualissima emergenza ambientale e sanitaria imponga l'immediata adozione del sequestro preventivo* ***senza facoltà d'uso*** *delle aree e degli impianti ... e che* ***solo la completa realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le condizioni di pericolo ... potrebbe legittimare l'autorizzazione da parte dei tecnici nominati dall'A.G.... (previa attenta valutazione dell'efficacia delle misure eventualmente adottate) ad una ripresa della operatività degli impianti*** **" (pag. 117).** Ed ancora: " *.. se occorre fermare gli impianti è decisione che dovrà essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi amministratori ... per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta solo una delle scelte tecniche possibili ..... Si desume .... La possibilità che l'impianto siderurgico possa funzionare ove siano attuate determinate misure tecniche che abbiano lo scopo di eliminare ogni situazione di pericolo per i lavoratori e per la cittadinanza*" (pag. 119).

Si chiariva, inoltre, come la **ripresa della operatività degli impianti** era subordinata alla **improcrastinabile** eliminazione delle emissioni illecite: " *... i tecnici nominati .. possano compiutamente valutare e – nel caso – adottare, tra tutte le possibili scelte operative, quelle concretamente idonee a salvaguardare l'integrità e la sicurezza degli impianti e a consentire, in ipotesi, la ripresa della operatività dei predetti in condizione di piena compatibilità ambientale* ***una volta eliminate del tutto quelle emissioni illecite, nocive e dannose per la salute dei lavoratori e della popolazione e, in ogni caso, per l'ambiente circostante ..... gli interventi volti alla eliminazione delle emissioni illecite si rendono necessari ed improcrastinabili*** *oltre che per arrestare gli effetti e le conseguenze illecite dei reati posti in essere..... anche* ***in vista della eventuale ripresa della produzione dello stabilimento,*** *la cui attività, ove il gestore non provveda ai dovuti adeguamenti sarebbe irrimediabilmente compromessa*" (pag. 120).
Consequenziale era il chiaro dispositivo del giudicante ove era scritto: "*Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti*".

Sulla base di tale inequivoco dettato del Tribunale del riesame il P.M. impartiva delle precise direttive ai custodi con provvedimento dell'1-09-2012 che, peraltro, ribadiva altro e precedente provvedimento. In esso i custodi erano invitati a " *1) a procedere* ***immediatamente*** *alla adozione delle misure necessarie alla* ***pronta*** *eliminazione delle emissioni nocive ancora in atto; 2) a procedere alla individuazione delle misure*

necessarie agli adeguamenti tecnico-ambientali idonei a consentire la ripresa dell'operatività degli impianti in totale sicurezza per i lavoratori e la popolazione esposti alle criticità sanitarie riscontrate, nonché ad attuare tutte le ulteriori misure indicate nel provvedimento del Tribunale del riesame del 7/20-08-2012 da intendersi qui integralmente richiamate; 3) a procedere ad elencare analiticamente tutti gli interventi necessari di cui al punto 2) con specificazione dei relativi costi e tempi di esecuzione...".

Altro provvedimento di analogo contenuto era impartito ai custodi il 5-10-2012 ove era anche disposto un termine di giorni 5 entro il quale l'ILVA, a mezzo del custode – amministratore dott. Bruno Ferrante, doveva adibire le maestranze occorrenti destinandole alle operazioni tecniche necessarie a far cessare ulteriori emissioni inquinanti derivanti degli impianti, reparti ed aree sotto sequestro.

Tutto ciò premesso, occorre precisare che i due provvedimenti sopra indicati erano emessi sia tenendo conto di quanto statuito da Tribunale del riesame che escludeva qualsiasi facoltà d'uso e quindi di produzione finalizzata alla commercializzazione dell'acciaio, sia delle relazioni dei custodi che indicavano in maniera dettagliata tutti gli interventi immediati da effettuare sugli impianti in sequestro per bloccare le emissioni nocive.

Non solo, più recentemente, il Tribunale di Taranto, a seguito di richiesta del P.M. che aveva inoltrato ricorso per cassazione avverso altro provvedimento del Tribunale adito quale giudice dell'esecuzione dalle difese, nel sospendere tale ultimo provvedimento nella parte in cui reintroduceva la figura di Ferrante quale custode e confermando quanto statuito dal riesame del 7-08-2012 in chiave di esclusione dell'attività produttiva, chiariva come l'allora custode amministratore dott. Ferrante *"..ha palesato, in maniera davvero particolarmente chiara, la propria volontà o quantomeno l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva che, evidentemente, darebbe luogo ad una protrazione o aggravamento delle conseguenze dannose del reato, giunte invero già a livelli allarmanti ...".* Ed ancora: *"A conferma di quanto detto depone il tenore dell'atto di appello proposto da ILVA spà avverso il decreto adottato dal GIP in data 10-08-2012: a pag 13 dell'atto d'impugnazione si insisteva nella caducazione del provvedimento in quanto quest'ultimo veniva ritenuto ostativo alla prosecuzione. dell'attività produttiva che, ad avviso (erroneo) della Difesa, sarebbe stata garantita dalla facoltà d'uso concessa da Tribunale del riesame con la decisione del 7-08-2012 (invero la facoltà d'uso veniva exspressis verbis esclusa alla pag. 122 delle motivazioni dell'ordinanza relativa alla statuizione del 7-08-2012.)".* Concludeva poi chiarendo che *"la perdurante presenza del Ferrante nel ruolo di amministratore e custode giudiziario pregiudica la serena e compiuta esecuzione del decreto di sequestro preventivo ed introduce il rischio, serio e concreto, della possibile prosecuzione dell'attività produttiva ...".*

Nessun dubbio quindi sulla esclusione per l'ILVA della possibilità di produrre essendo la stessa intimamente legata a doppio filo con l'attività inquinante dannosa per la salute e l'ambiente, atteso che è proprio da essa che derivano le emissioni nocive che il sequestro ha inteso bloccare immediatamente.

Nessun dubbio, pertanto, che l'attività demandata ai custodi-amministratori era ed è inequivocabilmente quella diretta al blocco delle emissioni nocive quale fine principale ed ineludibile del sequestro in atto.
Nessun dubbio che la produzione del siderurgico è da ritenersi subordinata alla preventiva eliminazione delle criticità impiantistiche che determinano le devastanti emissioni nocive per la salute e l'ambiente, emissioni che l'azione dei custodi-amministratori era diretta ad eliminare grazie alla esecuzione degli interventi che gli stessi avevano ritenuto necessari allo scopo.

Del resto se il sequestro preventivo disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., aveva ed ha lo scopo di evitare che " *...la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ...*", appare chiaro come i profili esecutivi di esso, **demandati necessariamente ed esclusivamente ai custodi** dai provvedimenti di cui sopra, non potevano che essere legati al blocco delle emissioni nocive, il solo idoneo a realizzare le finalità del suddetto sequestro ex art. 321 c.p.p.

Come chiarito in diverse relazioni dei custodi-amministratori allegate (vedi relazioni in atti) numerosi sono gli interventi da realizzare sugli impianti necessari al blocco delle emissioni nocive, interventi che riguardano tutte le aree sottoposte a sequestro (parchi, cokerie, altoforni, acciaierie, GRF). Interventi, peraltro, assolutamente incompatibili con la continuità della produzione prevedendo essi lo spegnimento e/o blocco di numerose parti dello stabilimento (batterie, altoforno 5, acciaieria 1, ecc.).

In tal senso era orientata tutta l'attività dei custodi-amministratori che in esecuzione delle direttive del P.M. avevano compiuto una serie di sopralluoghi e attività di studio degli impianti al fine di eseguire il blocco delle parti di essi che causavano in modo diffuso e incontrollato emissioni di sostanze nocive alla salute e all'ambiente.

Su tale stato di fatto interveniva il decreto legge n. 207/2012 poi convertito con modificazioni nella legge n. 231/12.
Le disposizioni normative di cui sopra stabiliscono all'articolo 1, intitolato "*Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.*", che:
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di

autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. .....
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29 quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.....
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.....".

All'articolo 3, intitolato "*Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA spa. Controlli e garanzie.*", si statuisce che:
1. L'impianto siderurgico della società ILVA spa di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
1bis (.....).
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA spa ..... , contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa di Taranto a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medsimo decreto.

In sostanza, le disposizioni sopra indicate non lasciano adito a dubbi: l'ILVA di Taranto, nonostante la sussistenza di un provvedimento di sequestro in atto dei suoi impianti dell'area a caldo che impediva l'attività produttiva in quanto dannosa alla salute e all'ambiente, "*per un periodo di trentasei mesi... è in ogni caso autorizzata, ... alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto....*".

Appare allora chiarissimo come l'attività dei custodi, che invece era diretta al blocco dell'operatività della maggior parte degli impianti delle area a caldo (batterie delle cokerie, altoforni, acciaierie, GRF) in quanto necessario per eliminare, nell'immediato, le emissioni nocive, e funzionale al risanamento di essi per una futura ripresa della produttività aziendale in totale sicurezza, si ponga in netto contrasto con quanto statuito dal decreto di cui sopra che autorizza invece la piena produttività degli impianti imponendo un'opera di risanamento dilatata nel tempo assolutamente pregiudizievole per la salute e l'ambiente.

Non solo, in realtà data la previsione di cui al comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto, ove è inserita una sorta di clausola di esclusività stabilendosi che *"...le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame ..."*, appare chiaro come i custodi, nonostante siano presenti sugli impianti, non abbiano nemmeno la possibilità di evidenziare delle ulteriori criticità degli impianti stessi idonee a determinarne il cattivo funzionamento diverse da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale e causanti emissioni diffuse e incontrollate nocive alla salute.
In sostanza, l'attività dei custodi-amministratori volta ad eliminare le emissioni nocive e ad utilizzare gli impianti ai fini del risanamento con l'individuazione delle misure da loro ritenute necessarie allo scopo, si pone in chiara violazione del decreto di cui sopra che invece da un lato consente la piena attività produttiva nonostante essa sia fioriera di emissioni nocive incontrollate, dall'altro esclude ed addirittura vieta ai custodi-amministratori (e non solo a loro) di individuare ulteriori criticità idonee ad imporre misure aggiuntive e diverse rispetto a quelle previste nell'AIA e nel successivo provvedimento di riesame AIA.

Non vi sono dubbi allora come la normativa contenuta nel decreto legge sia di assoluto divieto per i custodi di eseguire i compiti loro assegnati in funzione di realizzazione delle finalità del sequestro preventivo in atto.

Si impone, quindi, doverosamente, anche in considerazione dei costi esistenti relativi agli onorari dei quattro custodi-amministratori, la revoca dell'incarico loro conferito incompatibile con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto sopra indicato. Invero solo la non applicazione delle disposizioni di cui alla normativa d'urgenza così come convertita giustificherebbe la permanenza dell'incarico e della funzione dei custodi.

Peraltro, la statuita immissione in possesso degli impianti in sequestro a favore dell'ILVA e l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei suoi prodotti ha, in sostanza, introdotto una sorta di facoltà d'uso *ex lege* che impone una ratifica giurisdizionale atteso che il provvedimento di sequestro formalmente è ancora in vita.
Si impone quindi anche la concessione della facoltà d'uso degli impianti in sequestro quale modifica sostanziale del provvedimento di sequestro in atto.

<u>Il giudice non ha scelta, o applica l'atto avente forza di legge, ovvero, dubitando della sua legittimità costituzionale solleva la questione di costituzionalità, sospendendo ogni decisione e rimettendo gli atti alla Consulta.</u>

Nel caso che ci occupa, invero, sussistono seri dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 207/12 così come convertito nella legge n. 231/12 e quindi appare doveroso chiedere al giudice, investito della presente richiesta, di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Consulta per le ragioni che di seguito si espongono.

Invero, con la disciplina sopra indicata il legislatore ha inteso statuire il principio secondo cui determinate imprese aventi particolari dimensioni, se individuate quali siti di interesse strategico nazionale, possono continuare la loro attività produttiva e commerciale anche in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che intendono invece bloccare tale attività in quanto foriera di reati.
La peculiarità della disciplina introdotta che ne determina la chiara incostituzionalità, sotto diversi profili, è dovuta al fatto che con essa il legislatore non ha inteso eliminare quelle ipotesi criminose, esistenti nell'ordinamento, legate all'attività produttiva dell'impresa interessata, ma ha semplicemente disposto che l'impresa stessa, a mezzo dei suoi amministratori, può continuare a compiere dei fatti che l'ordinamento prevede ancora come reati. Addirittura anche quando sono in atto provvedimenti giurisdizionali che hanno inteso bloccare la commissione di tali reati, vanificando di fatto l'efficacia di tali provvedimenti.

Innanzitutto, risulta chiarissima la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Invero, alla luce di quanto sopra chiarito, è possibile affermare che, nell'ambito del limite temporale dei 36 mesi previsti dal decreto, identici fatti (di reato) se commessi da alcune imprese (quelle previste nel decreto) non sono soggetti alla sanzione penale, se commessi da altre imprese (non indicate nel decreto) sono invece soggetti alla sanzione penale.
Questo P.M. sa bene che il legislatore può sottoporre a discipline diverse situazioni diverse, come peraltro si desume dallo stesso articolo 3 qui invocato, ma nel caso di specie è lo stesso legislatore che irragionevolmente dispone che a fronte delle stesse situazioni fattuali viene applicata una disciplina diversa, con l'aggravante che tale diversità di disciplina non viene nemmeno stabilita a priori, ma solo a seguito di un provvedimento discrezionale del Presidente del Consiglio dei Ministri idoneo all'occorrenza ad intervenire su quello giurisdizionale privandolo di ogni effetto.
Qui non si stabiliscono dei parametri tecnici che un'impresa di determinate caratteristiche deve rispettare e un'altra di altre caratteristiche non deve rispettare (es. limiti di emissioni, di produzione, ecc.); si stabilisce semplicemente che alcune imprese non sono soggette, per un periodo determinato, alle norme penali, di procedura penale, a quelle di settore e a tutte quelle che prevedono interventi tesi a bloccare l'attività produttiva dannosa, ovvero a risarcire i danni causati da tale attività nel periodo di "moratoria".
Si ha una "sospensione" ingiustificata dell'operatività della legge solo per alcune imprese e non per altre. Tutto ciò sulla base di criteri eccessivamente generici.
Invero, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe individuare "*lo stabilmento di interesse strategico nazionale*" appare caratterizzato da una eccessiva astrattezza ove si ponga mente alla circostanza che tale provvedimento è il presupposto per stabilire se un'impresa ed i suoi amministratori debbano essere sottratti ai provvedimenti giurisdizionali penali e non.
Non risulta chiaro cosa il legislatore abbia voluto indicare con la definizione di stabilimento di intersse strategico nazionale. Quali sono i parametri? Quali le caratteristiche? Tutto sembra rimesso alla più ampia discrezionalità dell'Autorità Amministrativa. Peraltro, appare difficile ipotizzare che un impresa che occupi 200 dipendenti possa ritenersi (addirittura) stabilimento di interesse strategico nazionale.

f.to

Tutto questo, ripetiamo, appare poco rispettoso dei parametri costituzionali di cui all'articolo 3 della Carta Costituzionale in considerazione del fatto che la scelta dell'autorità amministrativa consente ad una impresa di non subire i rigori di legge che invece tutte le altre imprese subiscono.
La normativa allora non è più caratterizzata dalla generalità ed astrattezza, ma da una chiarissima individualità e concretezza, nemmeno stabilita da criteri già individuati, ma sulla base di un provvedimento amministrativo idoneo a spazzare via addirittura un provvedimento giurisdizionale in atto.
Viene così a crearsi una disparità di trattamente senza precedenti con situazioni identiche trattate in modo differente sotto il profilo sanzionatorio.
Invero, come detto, una cosa è stabilire le caratteristiche che devono avere determinate aziende per beneficiare di una determinata normativa, altro è stabilire che tali aziende non sono soggette al codice penale ed alla procedura penale per un limitato periodo di tempo (36 mesi) e ciò sulla base di una decisione che può essere anche successiva rispetto all'intervento della magistratura.
In conclusione, l'articolo 3 viene violato perché si stabilisce semplicemente che alcune aziende, pur essendo sottoposte, tra l'altro, alle norme penali, possono beneficiare di una sorta di "moratoria" che le esonera, per un periodo di 36 mesi, dal rispetto di quella normative cui sono comunque sottoposte, e ciò sulla base di un provvedimento amministrativo totalmente rimesso alla scelta dell'Autorità a ciò deputata, provvedimento idoneo a creare una evidente disparità di trattamento tra imprese che compiono identiche azioni di rilevanza penale.

Il profilo di incostituzionalità sopra indicato, peraltro, si riflette, da un lato sugli articoli 101, 102, 103, 104 della Costituzione, dall'altro sugli articoli 25 e 27 della stessa Carta Costituzionale.
Come è noto tali articoli descrivono un sistema giurisdizionale di chiara autonomia ed indipendenza della magistratura ordinaria da ogni altro potere dello stato, con il giudice soggetto solo alla legge.
Appare chiaro come le disposizioni del decreto di cui sopra così come covertito consentono ad una determinata impresa di violare impunemente la legge senza alcuna possibilità di intervento della magistratura, anzi addirittura vietando tale intervento, ed ancora più assurdamente bloccando qualsiasi iniziativa giurisdizionale tesa ad impedire la commissione di reati derivanti dall'attività produttiva di tali imprese.
Sono chiarissime le disposizione del decreto ove si legge che *"le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono ..... l'esercizio dell'attività dell'impresa a norma del comma 1."*.
A ciò si aggiunge l'ulteriore disposizione che il giudice non solo può subire il blocco dei suoi provvedimenti in atto, adottati su richiesta dell'A.G., ma addirittura, considerato il disposto di cui al comma 2 del decreto ove si legge che *"le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.."*, la stessa A.G. è espropriata del potere di accertare eventuali responsabilità penali legate al cattivo

funzionamento degli impianti determinato da aspetti non previsti dalle misure indicate dall'autorizzazione integrata ambientale.
Trattasi, come è evidente, di un totale ed illegittimo, sotto il profilo costituzionale, esproprio della funzione giudiziaria e giurisdizionale.
Invero, se nessun dubbio sussiste sul fatto che un atto normativo non può modificare una sentenza passata in giudicato, lasciando intatto il quadro normativo sulla base del quale si è formato il giudicato relativo a tale sentenza stessa, e, se ammissibile appare l'incidenza sul giudicato, quale conseguenza della creazione di una norma astratta idonea ad innovare l'ordinamento giuridico e non semplicemente ad incidere su uno o più giudicati, certamente non in linea con i precetti costituzionali della separazione dei poteri appare la normativa denunciata.

Nel caso di specie, infatti, se pure è vero che non sussiste alcuna sentenza irrevocabile, ma solo un giudicato cautelare, è altrettanto vero che siamo in presenza di un atto normativo che priva di ogni efficacia un provvedimento giurisdizionale lasciando, però, inalterato il quadro normativo sulla base del quale è stato emanato tale provvedimento giurisdizionale; inoltre, trattasi di un atto normativo privo dei caratteri della generalità ed astrattezza che introduce solo un periodo di sospensione dell'efficacia di diverse norme dell'ordinamento poste a tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Infatti, la mancanza di una sentenza passata in giudicato non assume alcun rilievo contrario all'eccezione di costituzionalità qui proposta atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, occorre considerare che i provvedimenti di natura cautelare reale sono necessari a rendere effettiva la giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. Invero, norme che abbiano come esplicito scopo quello di annullare gli effetti di provvedimenti cautelari già disposti ledono il dovere di prevenire e reprimere i reati che senza dubbio il sistema costituzionale riconosce come bene oggetto di protezione (Cort. cost., sent. 6 aprile 1973 n. 34 – Cass. Pen sez. un. 29 gennaio 2003, n. 12878).
Non a caso la Corte Costituzionale ha chiarito che le leggi provvedimento, come quella qui denunciata, sono ammissibili entro limiti specifici, qual'è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (Corte cost. 13 luglio 2007, n. 267 – 15 luglio 2005, n. 282).
Non vi sono dubbi, peraltro, che tale quadro non solo violi il principio di separazione dei poteri in relazione alla cd. riserva di funzione giurisdizionale, ma, rendendo impossibile l'applicazione di quelle norme penali e processuali fondanti l'intervento cautelare nei casi di pericolo per i beni protetti, si pongono i netto contrasto anche con il dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati rinvenibile dagli articoli 25 e 27 della Costituzione.
Invero, la normativa denunciata prevede un periodo di 36 mesi nel quale l'impresa deve adottare le misure idonee al risanamento ambientale degli impianti, stabilendo, come unica sanzione, in caso di inadempienze, una pena pecuniaria (sanzione amministrativa) del 10% del fatturato. Tale disciplina determina, in sostanza, non solo l'impedimento per il P.M. di esercitare la sua funzione di reprimere e prevenire la commissione di reati, funzione prodromica all'esercizio dell'azione penale (per cui quest'ufficio ha già sollevato conflitto di attribuzione), ma è idonea anche a sottrarre, da un lato i fatti-reato commessi in quell'arco temporale al loro giudice naturale (25 Cost.) e, dall'altro a

vanificare il principio di responsabilità penale personale in capo agli autori dei reati commessi sempre in quell'arco temporale (27 Cost.).
Ne deriva la chiara violazione degli articoli sopra indicati.

Conseguentemente risulta compromesso anche un altro principio cardine del nostro ordinamento costituzionale, e cioè quello sancito dall'articolo 24 della Costituzione: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
La violazione di tale disposizione costituzionale è sotto gli occhi di tutti.
Addirittura la legge stabilisce l'esatto contrario della norma costituzionale e cioè che **nessuno può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi dall'attività inquinante dell'impresa posta in essere nel periodo dei famosi 36 mesi concessi dalla legge.**
Nessuno può chiedere di bloccare l'emissione di diossina, benzo(a)pirene e altri inquinanti in modo diffuso e incontrollato causa di gravissimi danni alla propria salute e l'ambiente in cui vive. Il giudice che dovesse ricevere una domanda (citazione – ricorso – ecc.) di questo tipo dovrebbe rigettarla perché la legge autorizza tali emissioni per un periodo di 36 mesi: unica sanzione, come detto, in caso di inadempienze, il 10% del fatturato.
Tale aspetto, peraltro, determina un ulteriore profilo di incostituzionalità in relazione all'articolo 3 della Costituzione creando una disparità di trattamento tra chi può agire contro l'impresa danneggiante e chi invece non può farlo.

Altro dubbio di incostituzionalità presentano le disposizioni del decreto di cui discutiamo, così come convertito, in relazione agli articoli 32 e 41 della Costituzione, nonché in relazione all'ormai riconosciuto (dalla Corte Costituzionale) valore costituzionale del diritto ad un ambiente salubre attraverso il combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione.

Come è noto il legislatore, nell'esercizio del suo potere di legiferare, nel bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti, può scegliere in modo discrezionale quale interesse debba prevalere sull'altro in ipotesi di situazioni in cui necessariamente un interesse deve essere compresso a favore di un altro.
La scelta tuttavia non deve essere arbitraria ed irrazionale.
In linea di principio quindi una disciplina che prevede la prevalenza di interessi legati all'iniziativa economica e all'occupazione rispetto a quelli legati alla salute può anche superare il giudizio di costituzionalità, ma se tale bilanciamento si risolve in una sostanziale e totale prevaricazione di un interesse costituzionalmente protetto in danno di un altro esso è affetto da irragionevolezza ed arbitrarietà ed assume carattere di incostituzionalità.
Nel caso che ci occupa non appare difficile individuare nella normativa qui denunciata tali caratteristiche che ne determinano il contrasto con la Carta Costituzionale.
Invero, la tutela della salute appare chiaramente messa da parte in favore delle ragioni legate alla produzione ed all'occupazione.
Come è agevole desumere dal testo del provvedimento l'attività produttiva inquinante viene espressamente autorizzata nonostante essa sia dannosa per la salute e l'ambiente per un tempo non superiore a 36 mesi a condizione che siano adempiute le condizioni

del provvedimento di riesame AIA nei termini ivi indicati: unica sanzione prevista nel caso di violazioni alle prescrizioni stabilite quella di natura economica. La sanzione amministrativa del 10% del fatturato desumibile dall'ultimo bilancio.
A nulla vale ovviamente il richiamo alla clausalo di salvaguardia (articolo 1, comma 3 decreto n. 207/12 così come convertito) ove si legge "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29 decies e 29 quattordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore...*" atteso che tale normativa di settore che prevede sanzioni che possono giungere alla revoca dell'AIA con blocco dell'attività dell'impresa (art. 29 decies T.U. 156/2006) non possono comunque essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi in caso di inosservanza dei termini AIA è quella, come detto, del 10% del fatturato. Sanzione che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute e ambiente.
Per un periodo di 36 mesi in sostanza l'impresa ha la possibilità di inquinare anche se, per avventura, è possibile stabilire molto prima di tale termine che la stessa non si adeguerà alle prescrizioni stabilite dall'AIA.
Nessun blocco dell'attività produttiva e quindi delle emissioni nocive è prevista.
Addirittura potremmo dire che la disciplina originaria stabilita dall'AIA è stata ulteriormente modificata in favore della produzione in danno della salute. Invero, mentre originariamente era possibile giungere a livello sanzionatorio anche al blocco degli impianti, il solo idoneo a tutelare la salute e l'ambiente attraverso il blocco delle emissioni nocive, con il suddetto decreto viene eliminata la possibilità (nei 36 mesi concessi dalla legge) di giungere alla eliminazione delle emissioni nocive a livello sanzionatorio e viene introdotta esclusivamente la sanzione di natura patrimoniale: come a dire la produzione inquinante deve comunque continuare in danno della salute e dell'ambiente, l'importante è pagare la possibilità di inquinare.
E' di tutta evidenza come tale disciplina non realizza un bilanciamento dei diversi interessi in gioco: salute ed ambiente da un lato e produzione e occupazione dall'altro, ma **annienti completamente** il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo.
Scelta assolutamente irragionevole sotto il profilo costituzionale; non esiste una disposizione del decreto in oggetto che sia idonea a tutelare salute ed ambiente nel momento in cui si pone il problema di tale tutela, ovvero nel momento in cui l'impresa non osservando le disposizioni del decreto ometta di intervenire sugli impianti così come statuito nell'AIA per tempi e modalità e continui imperterrita nell'attività produttiva inquinante.

Unica sanzione, come più volte detto, il 10% del fatturato, sanzione che ovviamente non è idonea a bloccare l'attività inquinante dello stabilimento. Solo alla scadenza del termine indicato nel decreto sarà possibile intervenire con gli strumenti efficaci legati ad interventi che possono portare anche al blocco degli impianti.
Portando alle estreme conseguenze la disciplina prevista l'impresa che inquina potrebbe, in via preventiva, pagare la sanzione del 10% del fatturato dell'ultimo bilancio per essere libera di continuare nell'attività criminale inquinante per i successivi 36 mesi.

I 36 mesi concessi all'impresa in realtà costituiscono una vera e propria "cappa" di totale "immunità" dalle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del

nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente idoneo a creare, peraltro, delle fratture enormi nel principio della separazione dei poteri su cui si fonda il nostro sistema costituzionale.

Alla luce di tale assetto costituzionale risulta evidente anche la violazione dell'articolo 117 della Costituzione in relazione alla normativa comunitaria.

Innanzitutto appare chiaramente violata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del Trattato di Lisbona) sia con riferimento all'articolo 3, ove è fatto riferimento al diritto all'integrità fisica e psichica, sia con riferimento all'articolo 35 ove è fatto riferimento al diritto alla salute.
Ovviamente i profili di incostituzionalità sono riferiti al rispetto per lo Stato Italiano degli obblighi internazionali così come statuito dal primo comma dell'articolo 117 Cost. sopra indicato.
Peraltro, le ragioni di tale mancato rispetto, in relazione al profilo denunciato, attinente al diritto all'integrità fisica e psichica e quindi alla salute, sono identiche (e qui richiamate) a quelle sollevate con riferimento agli articoli della nostra Carta Costituzionale 32 e 41 (salute e iniziativa economica) da un lato e 2, 9, 32 dall'altro (ambiente).

Inoltre, appare chiaramente violato l'articolo 6 della CEDU ove è previsto il diritto ad un equo processo.
Invero, il sostanziale divieto di agire nei confronti dell'impresa inquinante in ordine ai fatti lesivi compiuti nei 36 mesi concessi dalla normativa di cui discutiamo esclude in radice qualsiasi azione idonea ad instaurare un giusto processo per tali fatti.
Anche sotto tale profilo si richiama quanto più ampiamente sostenuto sopra in ordine alle questioni relativi alla violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura, nonché agli articoli 25 e 27 della Costituzioone.

Ancora, risulta violato il Trattato di Lisbona, nella parte in cui ha modificato i due Trattati fondamentali e cioè quello sull'Unione Europea (TUE) e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
In particolare, la normativa nazionale qui denunciata viola l'articolo 191 del suddetto Trattato (ex articolo 174 C.E.) sul punto ove è sancito il cd principio di precauzione secondo cui occorre adottare tutte quelle misure idonee a prevenire il pericolo di danni causati alla salute e all'ambiente anche in situazioni di incertezza scientifica; ciò allo scopo di prevenire danni che una volta causati non potrebbero essere eliminati in modo adeguato.
Appare chiaro che nel caso che ci occupa consentire l'attività produttiva dell'ILVA di Taranto nelle condizioni che hanno reso necessario il sequestro dei suoi impianti significa porsi in netto contrasto con i suddetti Trattati che addirittura anticipano le misure di tutela ad una fase di semplice rischio della causazione di pericoli per la salute e l'ambiente. A Taranto la fase di rischio è stata già ampiamente superata da anni a causa dell'attività del siderurgico.
Qualsiasi disposizione normativa che autorizzi l'attività produttiva nonostante la stessa sia caratterizzata da emissioni nocive alla salute e all'ambiente non può che violare la normativa comunitaria sopra indicata.

Naturalmente, anche su tale punto si rinvia a quanto sopra chiarito quando si è discusso delle violazioni alla nostra Carta Costituzionale in tema di salute e ambiente.

POM

I sottoscritti Pubblici Ministeri CHIEDONO al Giudice per le indagini preliminari adito di disporre, sulla base della normativa del decreto legge n. 207/12, così come convertito nella legge n. 231/12, la revoca dei custodi-amministratori - concedendo la facoltà d'uso degli impianti di cui l'ILVA spa è già venuta in possesso, **OVVERO di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legge n. 207/12 così come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231.**

In particolare, degli articoli 1 e 3 del suddetto decreto legge così come convertito con modificazioni nella legge n. 231/12 perché in contrasto con gli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104, 117 della Costituzione nei punti e per le ragioni sopra diffusamente indicate

M A N D A N O

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Giudice in indirizzo della presente richiesta unitamente ad un fascicolo appositamente formato e contenente in copia tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Taranto, 04-01-2013.

I PUBBLICI MINISTERI

Dott. Francesco Sebastio – Procuratore

Dott. Pietro Argentino – Procuratore Agg.

Dott. Remo Epifani – Sost

Dott. ssa Giovanna Cannarile – Sost.

Dott. Mariano Evangelista Buccoliero – Sost.